



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2025

Oggetto: richiesta di opinamento parcella da parte di professionista non più iscritto per prestazioni svolte nella qualità di perito industriale in corso di iscrizione.

Rispondiamo in merito vidimazione di una parcella per la prestazione eseguita in costanza di iscrizione. La richiesta proviene da un professionista ex iscritto, attualmente iscritto all'Ordine degli ingegneri Sezione B.

L'attività di opinamento delle parcelle professionali è una funzione che l'ordine professionale svolge in favore dei propri iscritti.

Più in generale, il diritto all'opinamento delle parcelle professionali, in particolare per i professionisti iscritti a ordini professionali, è legato all'iscrizione all'ordine stesso. Se un professionista non è più iscritto all'ordine, generalmente non ha diritto all'opinamento delle parcelle, in quanto tale diritto è riservato agli iscritti che svolgono la professione in modo regolare e conforme alle normative vigenti.

Infatti, all'art. 7 del D.Lgs. Lgt. comma 2, n. 382/44 è previsto che il Consiglio stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Nessun pagamento, conclude il comma 3 dell'articolo 7 cit., oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione “a carico degli iscritti all'albo” (art. 7 co. 3 D.Lgs. Lgt. 382/44).

Da quanto precede, si deduce che la funzione di opinamento presuppone l'iscrizione all'albo da parte del richiedente il relativo diritto e non dall'epoca, nella quale la prestazione professionale fu svolta.

Quindi, se il richiedente non è più iscritto all'albo, non può richiedere l'opinamento della parcella all'ordine cui non appartiene, anche se la prestazione fu eseguita in costanza di iscrizione. Ad ogni buon conto, l'art. 14 del R.D. n. 275 /1929 dispone che “colui che sia stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione”.

Quindi, se il diritto al compenso del professionista non si è prescritto, ai sensi dell'art. 2956 c.c. (cd. “prescrizione presuntiva” = tre anni), il richiedente potrebbe considerare l'ipotesi suestesa ovvero di iscriversi all'albo e, quindi, avvalersi del diritto all'opinamento della parcella, salvo poi cancellarsi, qualora non abbia più interesse ad esercitare la professione di perito industriale e, di conseguenza, usufruire dei diritti connessi all'iscrizione all'albo.